



COMUNE DI TURI
Città Metropolitana di Bari

Turi, 25 febbraio 2016

Decreto sindacale n. 11 del 25/02/2016, prot. n. 2804

Oggetto: Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): nomina a componente unico della dott.ssa Giuditta Ileana NITTI per la durata di tre anni.

IL SINDACO

VISTI:

- il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, di "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e per il sistema di valutazione delle performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 30/11/2010;
- il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 29/01/2013;
- il nuovo Regolamento comunale di disciplina della misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione di G.C. n.91 del 24/12/2014;

CONSIDERATO che l'art. 10 del succitato regolamento disciplinante la composizione e il funzionamento dell'OIV stabilisce espressamente che:

- 1) La composizione dell'OIV è monocratica.
- 2) La composizione dell'OIV deve garantire il possesso di una elevata professionalità nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione, e della misurazione e valutazione delle performances delle strutture e del personale.
- 3) Il componente unico dell'OIV deve, inoltre, avere capacità di leadership, intesa come capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diverse modalità di lavoro, nonché una appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo.
- 4) Il Sindaco, con proprio decreto, nomina il componente unico dell'OIV, previa acquisizione e valutazione di curricula professionali comprovanti il possesso dei necessari requisiti richiesti, non occorrendo attivare procedura comparativa ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001.
- 5) Il componente dell'OIV deve essere in possesso di laurea specialistica o quadriennale, in giurisprudenza, economia, ingegneria gestionale o in altro corso di laurea correlato alla funzione da ricoprire. Viene richiesta una esperienza di almeno cinque anni nello svolgimento di compiti di controllo, organizzazione o gestione del personale.
- 6) Il componente dell'OIV non deve, inoltre, né rivestire né avere rivestito incarichi in partiti politici e in organizzazioni sindacali negli ultimi tre anni né nello stesso periodo deve avere avuto incarichi di collaborazione con tali soggetti.



COMUNE DI TURI
Città Metropolitana di Bari

- 7) Il componente dell'OIV dura in carica tre anni e non può essere sostituito prima della scadenza, salvo dimissioni o gravi contrasti.
- 8) Al componente dell'OIV è riconosciuto un compenso annuo lordo che sarà definito con il provvedimento relativo alla procedura di reclutamento del predetto professionista, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2009;

VISTO l'art. 7, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter del medesimo articolo non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, il cui contenuto è testualmente il seguente:

- comma 6: *Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*
 - a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
 - b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
 - c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
 - d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

.... Omissis
- Comma 6-bis. *Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*
- Comma 6-ter. *I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6";*

PRESO ATTO che il succitato art. 10 del regolamento comunale disciplinante la composizione e il funzionamento dell'OIV non è stato adeguato agli indirizzi forniti in merito dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche (ex CIVIT), ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), prima con delibera n. 4/2010 del 16/02/2010, poi con delibere n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012, che hanno integrato la citata delibera n. 4/2010 e, da ultimo, con delibera n. 12/2013, avente ad oggetto "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)", che ha sostituito le precedenti delibere CIVIT n. 4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012;

DATO ATTO che, in ordine all'applicazione della succitata delibera ex CIVIT n. 12/2013, l'ANAC ha fornito chiarimenti con decisione dell'11/06/2014;

VISTI:

- l'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, secondo cui l'OIV è nominato, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del medesimo decreto, ossia la ex CIVIT ora ANAC, dall'Organo di indirizzo



COMUNE DI TURI
Città Metropolitana di Bari

politico-amministrativo, che per i Comuni è il Sindaco, per un periodo di tre anni e che l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta;

- l'art. 19, comma 9, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 114, che ha stabilito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, il trasferimento delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 33/2013 dall'ANAC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica;

VISTI:

- il proprio atto di indirizzo prot. n. 18118 del 31/12/2015 con cui si è incaricato il Capo Settore Affari Istituzionali di indire apposito avviso pubblico per il reclutamento di un soggetto esterno cui conferire l'incarico di componente unico dell'OIV, stante l'approssimarsi della scadenza dell'incarico conferito con decreto n. 149/2012 dal precedente Sindaco pro-tempore di questo Comune alla dott.ssa Giuditta Ileana NITTI, come in atti generalizzata e domiciliata, per la durata di tre anni, con decorrenza dall'01/01/2013 al 31/12/2015;
- la determinazione n. 1085 di pari data a firma del Capo Settore Affari Istituzionali, di indizione di apposito avviso pubblico per la nomina dell'OIV, avviso che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 07/01/2016 e per 15 giorni, con scadenza 22 gennaio 2016;

RICHIAMATA la legge 15/07/1994, n. 444, che ha introdotto la disciplina generale della proroga legale degli Organi amministrativi per la durata massima di 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di durata della nomina, dovendo tali Organi, in tale lasso temporale, adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti;

DATO ATTO, dunque, che la nomina della dott.ssa NITTI a componente unico dell'OIV è venuta meno dal 15 febbraio 2016, per effetto della cessazione automatica del regime di "prorogatio" di 45 giorni (decorrente dal 1° gennaio 2016) (cfr. FAQ ANAC n. 1.10);

CONSIDERATO che:

- nel termine di scadenza dell'avviso pubblico, ossia il 22 gennaio 2016, sono pervenute n. 14 istanze, di cui n. 12 prodotte da candidati di sesso maschile e n. 02 di sesso femminile, giusta nota di trasmissione del 25/01/2016, a firma del Capo Settore Affari Istituzionali;
- in sede di esame delle domande pervenute lo scrivente si è attenuto scrupolosamente anche alle indicazioni di cui alla delibera ex CIVIT n. 12/2013 e ai chiarimenti di cui alla decisione ANAC dell'11/06/2014;

ESAMINATA la documentazione prodotta, valutati attentamente i "curricula" e gli atti di accompagnamento, è stata individuata la dott.ssa Giuditta Ileana NITTI, che ha già svolto nell'ultimo triennio 2013/2015 e, in regime di "prorogatio" fino al 14/02/2016, il ruolo di componente unico dell'OIV, dimostrando competenza e professionalità nello svolgimento delle funzioni assegnate al medesimo Organismo; in ogni caso, nella individuazione della suddetta candidata si è tenuto conto della necessità di assicurare professionalità ed adeguata esperienza nonché continuità nel processo di misurazione e valutazione della performance avviato, dovendo nel contempo rispettare il dato normativo di cui all'art. 3, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 150/2009 secondo cui l'attuazione del ciclo della performance non può comportare aggravii di costi a carico del bilancio delle Pubbliche Amministrazioni;



COMUNE DI TURI
Città Metropolitana di Bari

CONSIDERATO altresì che, al fine di consentire allo scrivente di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica -, in conformità alla delibera della ex CIVIT n. 12/2013 e ai chiarimenti di cui alla decisione ANAC dell'11/06/2014, apposito parere in ordine alla nomina in argomento, nonché di procedere all'adozione dell'atto di nomina, e a fronte della richiesta dello scrivente di cui alla nota prot. n. 2729 del 25/02/2016, la dott.ssa NITTI:

- ha integrato, con atto prot. n. 2764 del 25/02/2016, le dichiarazioni già rese in sede di partecipazione al predetto avviso pubblico secondo il modello standard di dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità di cui ai punti 3.4 e 3.5 e al rispetto del principio di esclusività di cui al punto 9 della summenzionata delibera ex CIVIT n. 12/2013, integrata dalla decisione ANAC dell'11/06/2014, modello approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- per quanto concerne il requisito attinente all'esclusività del rapporto (punto 9 della delibera ex CIVIT n. 12/2013), ha precisato di avere in corso incarichi presso altri due OIV ma in numero non superiore a cinque, inclusa questa Amministrazione, e che la somma delle unità di personale dipendente in servizio complessivamente presso tali Amministrazioni, non supera la soglia di 500 addetti;
- ha dichiarato di essere dipendente di ruolo della Corte dei Conti, ma con rapporto di lavoro a tempo parziale del 50% e, pertanto, di non essere soggetta ad alcuna richiesta di autorizzazione ma soltanto ad un mero obbligo di comunicazione alla propria Amministrazione di appartenenza;

VISTO il comma 6 dell'art. 53 - *incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi* - del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui le norme di cui ai commi da 7 a 13 del medesimo articolo - divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, divieto, da parte di Pubbliche Amministrazioni, di conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, richiesta di rilascio della predetta autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico, oppure dal dipendente interessato - si applicano ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali;

RAVVISATA la necessità di assicurare continuità nell'espletamento delle funzioni assegnate dalla legge e dal regolamento al predetto Organismo e, quindi, di procedere alla nomina del componente unico dell'OIV di questo Comune per la durata di tre anni;

RITENUTO, quindi, di nominare la dott.ssa Giuditta Ileana NITTI, come in atti generalizzata e domiciliata, quale componente unico dell'OIV del Comune di Turi per la durata di tre anni, decorrente dalla data di ricevimento del presente decreto sindacale e di subordinare l'efficacia del presente atto all'acquisizione del parere favorevole che sarà richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica -, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009 e all'art. 19, comma 9, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 114;

RITENUTO di confermare che il compenso annuo spettante al componente unico dell'OIV è pari ad € 6.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Ente, da erogarsi in 2 rate semestrali previa presentazione di apposita dichiarazione da parte dell'incaricata e previa attestazione, a cura del Segretario Generale e del Sindaco, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, del corretto



COMUNE DI TURI
Città Metropolitana di Bari

espletamento dell'incarico; nel caso di prestazione per periodi inferiori all'anno il compenso sarà commisurato su base mensile e, in caso di periodi (iniziale o finale) inferiori al mese, su base giornaliera considerando comunque il mese di 30 giorni; all'incaricata spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio fino all'importo annuo di € 500,00, da liquidare solo ad avvenuta verifica della documentazione probatoria e sulla base del rimborso chilometrico corrispondente ad un quinto del costo al litro della benzina verde;

RITENUTO altresì di demandare al Capo Settore Affari Istituzionali:

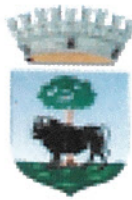
- la predisposizione di tutti gli atti gestionali derivanti dal presente decreto, incluse le schede, in formato excel, contenenti i dati dell'Amministrazione e del candidato;
- la predisposizione del nuovo schema di regolamento comunale sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) al fine di adeguare il vigente atto regolamentare alla delibera ex CIVIT n. 12/2013 e ai chiarimenti di cui alla decisione ANAC dell'11/06/2014;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, secondo cui gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e, a tal fine, presentano il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale; le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118; i termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 2 del D.M. 28/10/2015, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e, nel contempo, è stato autorizzato per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
- l'art. 1 del citato D.M. 28/10/2015, con cui il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) degli enti locali, relativo ad almeno un triennio, è stato differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 e, in conseguenza di tale differimento, gli enti locali presentano la relativa nota di aggiornamento entro il 28 febbraio 2016;

VISTO altresì l'art. 163 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria – del TUEL, il quale stabilisce espressamente quanto segue:

- al comma 1: che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- al comma 2: che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che



COMUNE DI TURI
Città Metropolitana di Bari

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

- al comma 3: che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 1, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL;
- al comma 4: che all'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;
- al comma 5: che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - ✓ tassativamente regolate dalla legge;
 - ✓ non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - ✓ a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- al comma 6: che i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis);
- al comma 7: che nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 29 del 31/08/2015, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica per il medesimo triennio;
- la deliberazione di G.C. n. 133 del 13/10/2015, esecutiva, di approvazione delle schede finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;
- la deliberazione di C.C. n. 41 del 30/11/2015, esecutiva, di approvazione, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione anno 2015, di quello pluriennale 2015-2017, della relazione previsionale e

 6



COMUNE DI TURI
Città Metropolitana di Bari

programmatica per il triennio 2015-2017 e del bilancio armonizzato 2015-2017 con valore conoscitivo;

- la deliberazione di G.C. n. 154 del 15/12/2015, esecutiva, di approvazione della variazione delle schede finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;
- la deliberazione di G.C. n. 171 del 31/12/2015, di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2016/2018;
- la deliberazione di C.C. n. 03 del 18/02/2015, di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2016/2018;

DATO ATTO che la spesa complessiva riveniente dal presente atto riveste carattere obbligatorio in quanto trattasi di applicazione di norme di legge e regolamento relative alle funzioni dell'OIV e trova adeguata copertura finanziaria negli appositi stanziamenti della spesa (missione, programma e macro aggregato) del bilancio anno 2016 e pluriennale 2015/2017, esercizio provvisorio;

ASSUNTI i poteri del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) DI NOMINARE, al fine di assicurare continuità nell'espletamento delle funzioni assegnate dalla legge e dal regolamento all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), la dott.ssa Giuditta Ileana NITTI, come in atti generalizzata e domiciliata, quale componente unico dell'OIV del Comune di Turi per la durata di tre anni, decorrente dalla data di ricevimento del presente atto e DI SUBORDINARE l'efficacia del presente atto all'acquisizione del parere favorevole che sarà richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica -, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009 e all'art. 19, comma 9, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 114 e in conformità alla delibera ex CIVIT n. 12/2013, integrata dalla decisione ANAC dell'11/06/2014.
- 2) DI CONFERMARE che il compenso annuo spettante al componente unico dell'OIV è pari ad € 6.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Ente, da erogarsi in 2 rate semestrali previa presentazione di apposita dichiarazione da parte dell'incaricata e previa attestazione, a cura del Segretario Generale e del Sindaco, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, del corretto espletamento dell'incarico; nel caso di prestazione per periodi inferiori all'anno il compenso sarà commisurato su base mensile e, in caso di periodi (iniziale o finale) inferiori al mese, su base giornaliera considerando comunque il mese di 30 giorni; all'incaricata spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio fino all'importo annuo di € 500,00, da liquidare solo ad avvenuta verifica della documentazione probatoria e sulla base del rimborso chilometrico corrispondente ad un quinto del costo al litro della benzina verde.
- 3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva riveniente dal presente atto riveste carattere obbligatorio in quanto trattasi di applicazione di norme di legge e regolamento relative alle funzioni dell'OIV e trova adeguata copertura finanziaria negli appositi stanziamenti della spesa (missione, programma e macro aggregato) del bilancio anno 2016 e pluriennale 2015/2017, esercizio provvisorio.
- 4) DI DEMANDARE al Capo Settore Affari Istituzionali:



COMUNE DI TURI
Città Metropolitana di Bari

- l'adozione di tutti gli atti gestionali riveniente dal presente atto, incluse le schede, in formato excel, contenenti i dati dell'Amministrazione e dell'incaricata;
 - la predisposizione dei dovuti adeguamenti normativi del vigente regolamento comunale sul funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione alla delibera ex CIVIT n. 12/2013 e ai chiarimenti di cui alla decisione ANAC dell'11/06/2014;
 - l'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e di ogni altro adempimento di legge.
- 5) DI DISPORRE che, a cura del Settore Affari Istituzionali, il presente decreto sia trasmesso a mezzo PEC:
- ✓ alla dott.ssa Giuditta Ileana NITTI;
 - ✓ al Revisore unico dei conti;
 - ✓ al Segretario Generale;
 - ✓ ai Capi Settore dell'Ente.
- 6) DI DISPORRE altresì che il presente decreto, a cura del Settore Affari Istituzionali, sia pubblicato:
- ✓ all'Albo Pretorio informatico per la durata di 15 (quindici) giorni;
 - ✓ sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*": sotto-sezione 1 livello "*Disposizioni generali*", sotto sezione 2 livello "*Atti generali*", sezione "*Decreti Sindaco*".
 - ✓ sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 33/2013 e in conformità alla delibera ANAC n. 12/2013, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*": sotto-sezione 1 livello "*Personale*", sotto sezione 2 livello "*OIV*", sezione "*Decreti Sindaco*", unitamente al curriculum dell'incaricata, alle dichiarazioni rese, alla richiesta di parere che sarà prodotta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica -, con la documentazione allegata e al parere che rilascerà lo stesso Dipartimento della Funzione pubblica.

IL SINDACO
Dott. Domenico COPPI

